



Città di Modica

E.1.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 1 del 07.01.2020

OGGETTO: adesione alla cessione di credito della società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L..

L'anno duemilaventi il giorno 5.01.20 del mese di gennaio alle ore 18,40 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	✓	
Viola Rosario	Vice Sindaco	✓	
Aiello Anna Maria	Assessore	✓	
Linguanti Giorgio	Assessore	✓	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		✗
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	✓	
Belluardo Giorgio	Assessore	✓	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota, acquisita al prot. n. 659 del 07.01.2020, con cui la società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L., attuale ditta appaltatrice del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica, giusto contratto pluriennale in corso di esecuzione, chiede a questo Ente di aderire alla cessione del credito di euro 545.219,21 (cinquecentoquarantacinquemiladuecentodiciannove/21) dalla stessa vantato nei suoi confronti, a titolo di pagamento per il suddetto servizio, credito già liquidato ed esigibile giusta determinazione n. 3367 del 27 dicembre 2019 a firma del Responsabile P.O. Settore IX Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Modica, Dr.ssa Vincenza Di Rosa, e per cui la suddetta ditta appaltatrice è in attesa del relativo pagamento;

Visto lo schema di atto di cessione di credito, trasmesso con la stessa nota, approntato dal Dott. Guglielmo D'Angelo, Notaio in Modica, ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, da cui si evince in particolare che:

- la società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L., cede e trasferisce alle società SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L., FILGEST S.R.L., T.E.A. SHIPPING S.R.L. e TELERADIO REGIONE S.R.L., nelle misure indicate per ciascuna nelle tabelle di cui al punto 1 della premessa, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del suddetto credito di euro 545.219,21 nei confronti del Comune di Modica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c.;
- fra le parti si conviene espressamente (affinché a ciò si attenga il debitore ceduto) che il cedente rinuncia alla riscossione della somma di euro 545.219,21 di cui alla predetta determinazione del responsabile Settore IX Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Modica, la quale potrà essere pagata direttamente dal Comune di Modica alle singole cessionarie, nella misura a ciascuna dovuta e risultante dallo stesso contratto;

Dato atto che:

- come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5103/2018, la disciplina pubblicistica concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina civilistica della cessione del credito dettata dagli artt. 1260 e ss. c.c., che prevede un principio generale di libera cedibilità del credito;
- le deroghe alla disciplina civilistica hanno come unico fine la tutela della PA, nel caso in cui la stessa sia nella posizione di debitore ceduto;
- nel perseguimento di questo fine, l'ordinamento pubblicistico prevede una serie di norme tese a limitare la libertà del creditore cedente;
- così facendo l'ordinamento tutela l'interesse pubblico che la PA è obbligata a perseguire in ogni sua attività, anche quella contrattuale;
- pertanto la libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. e la sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata od a lui notificata, ex art. 1264 c.c., è derogata nel senso che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata alla preventiva adesione della Pubblica Amministrazione; in altre parole, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso espresso;

Vista la normativa pubblicistica che disciplina la fattispecie in oggetto, rappresentata in particolare:

- dall'art. 9 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo (L. 20 marzo 1865, n. 2248) all. E, che stabilisce: *“sul prezzo dei contratti in corso non potrà [...] convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”*; norma il cui fine è quello di evitare che *“durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione”* (Cfr. Cass. n. 13261 del 2000), per cui il limite alla cedibilità sussiste solo fino a quando il contratto è in corso di esecuzione e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale; da tale norma, tuttora vigente ed applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, discende che, in deroga al principio generale dell'art. 1260 del codice civile: a) in corso di esecuzione del contratto, il creditore cedente, per

poter cedere il credito deve chiedere il previo consenso al debitore ceduto, laddove trattasi di P.A.; ossia sino a quando il contratto è "in corso", è necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata, in aderenza alla finalità della norma rivolta alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione, al fine di garantirne la regolare esecuzione e di evitare che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto; b) conclusa l'esecuzione del contratto, il creditore ha facoltà di cedere il suo credito mediante contratto risultante da atto pubblico, o scrittura privata autenticata, che deve essere notificata all'amministrazione; ossia, con la conclusione del rapporto contrattuale, non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto degli artt. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e 9 della Legge n. 2248 del 1865, All. E, e torna ad applicarsi quello generale dell'art. 69 dello stesso R.D. E 1264 del cod. civ., che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postulano esclusivamente la notificazione a quest'ultimo, senza più necessità della sua adesione o del suo consenso.

- dagli artt. 69, comma 3, e 70, comma 3, del r.d. 18.11.1923, n. 2440, i quali stabiliscono che:

Art. 69, comma 3:

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

Per tale disposizione, nella cessione dei crediti della P.A. la forma richiesta non è libera, ma vincolata all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata notarile, la cui inosservanza non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma unicamente l'efficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico;

Art. 70, comma 3:

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.

Con tale disposizione si rinvia alla necessità della preventiva adesione dell'amministrazione interessata, dettata dalla norma richiamata, ribadendo in tal modo che per l'opponibilità della cessione alla Pubblica Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso espresso;

Ritenuto doveroso riscontrare la suddetta richiesta di cessione di credito verso l'Ente;

Rilevato al fine che anche nella fattispecie sia applicabile il principio generale secondo cui i provvedimenti della PA devono essere motivati e che pertanto un eventuale diniego di adesione alla cessione richiesta dovrebbe essere supportato da valide motivazioni;

Ritenuto che nel caso specifico nulla osta al riguardo, trattandosi di debito dell'Ente già riconosciuto liquido ed esigibile in forza del suddetto provvedimento dirigenziale n. 3367 del 27.12.2019, esecutivo;

Ritenuto pertanto che la cessione di tale credito possa essere accettata mediante dichiarazione espressa resa dall'Ente nella veste di debitore ceduto, intervenendo nello stesso atto di cessione sottoscritto tra il debitore cedente ed i creditori cessionari, dando atto che ai fini del pagamento del credito ceduto è fatta salva comunque la verifica dei requisiti dei cessionari al quale il Comune pagherà, previste dal Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/1/2018 n. 40 (verifica presso Equitalia, nel caso di pagamenti superiori a 5.000 euro, della mancanza di inadempienza da parte della società);

Ritenuto pertanto di autorizzare il Segretario Generale dell'Ente, Dott. Giampiero Bella, a partecipare in nome e per conto dell'Ente stesso al suddetto contratto di cessione di credito con cui la società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L., cede e trasferisce alle società SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L., FILGEST S.R.L., T.E.A. SHIPPING S.R.L. e TELERADIO REGIONE S.R.L., nelle misure indicate nello schema del contratto a rogito del Notaio Guglielmo D'Angelo di Modica, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del suddetto credito di euro 545.219,21 nei confronti del Comune di Modica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c.;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
Visto l'articolo 106, comma 13, del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visti gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto l'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E;
Vista la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 12, comma 2, L.R. n.44/91;

Visti i pareri resi di regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA


1. Di dare atto che nulla osta alla cessione del credito vantato verso l'Ente dalla società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L., trattandosi di debito che l'Ente stesso ha già riconosciuto liquido ed esigibile in forza del provvedimento dirigenziale n. 3367 del 27.12.2019, esecutivo;
2. Di dare atto, pertanto, che la cessione di tale credito possa essere accettata mediante dichiarazione espressa resa dall'Ente nella veste di debitore ceduto, intervenendo nello stesso atto di cessione sottoscritto tra il debitore cedente ed i creditori cessionari;
3. Di dare atto, altresì, che ai fini del pagamento del credito ceduto è fatta salva comunque la verifica dei requisiti dei cessionari al quale il Comune pagherà, prevista dal Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/1/2018 n. 40 (verifica presso Equitalia, nel caso di pagamenti superiori a 5.000 euro, della mancanza di inadempienza da parte della società);
4. Di autorizzare quindi il Segretario Generale dell'Ente, Dott. Giampiero Bella, a partecipare in nome e per conto dell'Ente stesso, al contratto di cessione di credito con cui la società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L., cede e trasferisce alle società SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L., FILGEST S.R.L., T.E.A. SHIPPING S.R.L. e TELERADIO REGIONE S.R.L., nelle misure indicate nello schema del contratto a rogito del Notaio Guglielmo D'Angelo di Modica, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del suddetto credito di euro 545.219,21 nei confronti del Comune di Modica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c.;
5. Di demandare ogni atto consequenziale esecutivo della presente al Responsabile del Settore Finanziario;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di successiva votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato, nell'interesse dell'Ente.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole / ~~sfavorevole~~

Modica, li 07.01.2020

Il Responsabile del Settore




Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole / ~~sfavorevole~~

Modica, li 07.01.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario



Visto
L'Assessore al ramo



La presente deliberazione è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 07.01.2020

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 07.01.2020

Il Segretario Generale



Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 8 GEN. 2020 al 23 GEN. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 07.01.2020

Il Segretario Generale



Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

Repertorio n.

Raccolta n.

CESSIONI DI CREDITI PRO SOLVENDO
IN LUOGO DI ADEMPIMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di gennaio.

7 gennaio 2020

in Modica, nel mio studio.

Innanzitutto a me dottor Guglielmo D'ANGELO, Notaio residente in Modica, con studio in via Resistenza Partigiana n. 25/R, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica.

SONO PRESENTI

da una parte, detta anche cedente:

- CONFALONE Giovanni, nato a Siracusa il 19 dicembre 1948, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore unico e rappresentante della società a responsabilità limitata denominata IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L., con sede in Siracusa, viale Montedoro n. 18, ove per la carica domicilia, capitale sociale euro 400.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle imprese del Sud Est Sicilia al numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01046070890, R.E.A. n. SR - 90484, al presente atto autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto;

dall'altra parte, dette anche cessionarie:

- RUSSO Roberto, nato a Siracusa il 21 febbraio 1972, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore unico e rappresentante della società a responsabilità limitata denominata SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L., con sede in Modica, contrada Cava Gucciardo snc, ove per la carica domicilia, capitale sociale euro 10.200,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle imprese del Sud Est Sicilia al numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01139130882, R.E.A. n. RG - 97418, al presente atto autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto;

- ABBATE Claudio, nato a Modica (RG) il giorno 8 marzo 1963, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore unico e rappresentante della società a responsabilità limitata denominata FILGEST S.R.L., con sede in Modica, Strada Provinciale 74 Km 0+400 contrada Cava Gucciardo sn, ove per la carica domicilia, capitale sociale euro 600.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle imprese del Sud Est Sicilia al numero d'iscrizione, codice fiscale e P.IVA 00753810886, R.E.A. n. RG - 65237, al presente atto autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto;

- BARONE Michele, nato a Modica (RG) il 26 gennaio 1952, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore unico e rappresentante della società a

responsabilità limitata denominata T.E.A. SHIPPING S.R.L., con sede in Modica, contrada Cava Gucciardo snc, ove per la carica domicilia, capitale sociale euro 10.400,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle imprese del Sud Est Sicilia al numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 05845030963, R.E.A. n. RG - 119872, al presente atto autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto;

- RADDINI Marco, nato a Catania il 22 dicembre 1967, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore unico e rappresentante della società a responsabilità limitata denominata TELERADIO REGIONE S.R.L., con sede in Modica, Strada Provinciale 74 Km.0+400 contrada Cava Gucciardo sn, ove per la carica domicilia, capitale sociale euro 2.255.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle imprese del Sud Est Sicilia al numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00209070895, R.E.A. n. RG - 110483, al presente atto autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto.

E' altresì presente il Comune di Modica, con sede nel corso Umberto I n. , codice fiscale 00175500883, rappresentato dal Segretario Generale dott. BELLA Giampiero, nato a Modica (RG) il 28 luglio 1962, al presente atto legittimato in forza dei poteri attribuiti ai sensi dell'art. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed altresì, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza della determinazione a contrarre n. emessa dal responsabile del procedimento di spesa in data

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:

1) che tutte le società cessionarie sono titolari nei confronti della società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L, di crediti pecuniari derivanti da rapporti commerciali e non, per un ammontare di euro 545.219,21 (cinquecentoquarantacinquemiladuecentodiciannove virgola ventuno), somma che costituisce una porzione dell'intero credito vantato dalle suddette società e che tra le stesse cessionarie è ripartita nelle seguenti misure:

a) la società SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. è creditrice nei confronti della IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L. della somma di euro 293.876,22 (duecentonovantatremilaottocentoseventantasei virgola ventidue) di cui euro 183.067,39 sono dovuti per fornitura di carburante presso le stazioni di servizio GIAP gestite dalla società creditrice, per la quale somma sono state emesse n. 6 (sei) fatture e precisamente: fattura n. 207776 emessa il 31.10.2019 di € 13.053,47; fattura n. 207777 emessa il 31.10.2019 di € 51.841,66; fattura n. 208661

emessa il 30.11.2019 di € 13.105,42; fattura n. 208662
emessa il 30.11.2019 di € 49.165,02; fattura n. 209127
emessa il 31.12.2019 di € 51.275,58; fattura n. 209125
emessa il 31.12.2019 in relazione alla quale sarà ceduto
solo l'importo di € 4.626,24, ed euro 110.808,83 sono dovuti
dalla IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L. in forza della cessione
di credito di pari importo del 24 dicembre 2019 proposta
dalla Megarambiente Società Consortile A.R.L., accettata lo
stesso giorno dalla SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. e
notificata in pari data alla IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L.,
il tutto a mezzo di scambio di corrispondenza via mail/pec.

In relazione alla cessione di credito conclusa tra la
Megarambiente Società Consortile A.R.L. e la SERVIZI E
GESTIONI ZENIT S.R.L., si precisa che tale contratto è
soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi
dell'art. 1, lettera a) della Tariffa parte II allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e che non ricorre nella specie
un'ipotesi di enunciazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131, non essendo intervenuta al presente atto
la società Megarambiente.

b) la società FILGEST S.R.L. è creditrice nei confronti della
IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L. della somma di euro 10.980,00
(diecimilanovecentottanta) per canoni di locazione dovuti da
quest'ultima in forza del contratto di locazione ad uso
diverso sottoscritto il 30 novembre 2016, registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Modica il 22 dicembre 2016 al n.
1217, per la quale somma sono state emesse n. 3 (tre)
fatture e precisamente: fattura n. 371 emessa il giorno
1.10.2019 di € 3.660,00; fattura n. 419 emessa il giorno
1.11.2019 di € 3.660,00; fattura n. 471 emessa il 3.12.2019
di € 3.660,00.

c) la società TEA SHIPPING S.R.L. è creditrice nei confronti
della IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L. della somma di euro
94.979,73 (novantaquattromilanovecentosettantanove virgola
settantatré) dovuta a titolo di corrispettivo per le opere
di sistemazione di un centro di raccolta comunale (CCR) dei
rifiuti urbani, sito in Modica (RG), contrada Michelica,
eseguite in forza del contratto d'appalto sottoscritto il 19
aprile 2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Modica il 24 dicembre 2019 al n. 1258, per la quale somma è
stata emessa la fattura n. 57 il 29.07.2019;

d) la società TELERADIO REGIONE S.R.L. è creditrice nei
confronti della IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L. della somma di
euro 145.383,26 (centoquarantacinquemilatrecentottantatré
virgola ventisei) a titolo di corrispettivo per servizi
promozionali e pubblicitari, per la quale somma sono state
emesse n. 11 (undici) fatture e precisamente: fattura n.
200249 emessa il 31.07.2018 di € 13.216,66; fattura n.
200284 emessa il 31.08.2018 di € 13.216,66; fattura n.
200330 emessa il 02.10.2018 di € 13.216,66; fattura n.

200379 emessa il 31.10.2018 di € 13.216,66; fattura n.
200410 emessa il 30.11.2018 di € 13.216,66; fattura n.
200484 emessa il 28.12.2018 di € 13.216,66; fattura n.
200017 emessa il 31.01.2019 di € 13.216,66; fattura n.
200048 emessa il 28.02.2019 di € 13.216,66; fattura n.
200093 emessa il 29.03.2019 di € 13.216,66; fattura n.
200146 emessa il 30.04.2019 di € 13.216,66; fattura n.
200214 emessa il 30.05.2019 di € 13.216,66;

2) che la società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L. è a sua volta titolare nei confronti del Comune di Modica del credito pecuniario di Euro 545.219,21 (cinquecentoquarantacinquemiladuecentodiciannove virgola ventuno) a titolo di corrispettivo per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica, per il periodo novembre, eseguito in forza del contratto di appalto sottoscritto in data 24 febbraio 2017, registrato il 23 marzo 2017 al n. 827, come attestato nella determinazione del responsabile Settore IX Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Modica, con nota del 27 dicembre 2019 protocollata con il numero 3367 a firma del Responsabile P.O. del IX Settore - Dr.ssa Vincenza Di Rosa;

3) che la società cedente ha esplicito ogni adempimento utile ad ottenere il pagamento delle suddette somme da parte del Comune di Modica ed è, pertanto, in attesa dell'erogazione del predetto importo da parte del suddetto Ente;

4) che è intenzione della società cedente di comune accordo con tutte le società cessionarie di estinguere il debito di euro 545.219,21 eseguendo una diversa prestazione da quella dovuta, ai sensi degli artt. 1197 e 1198 cod. civ., che consiste nel trasferimento della titolarità del credito pecuniario di pari importo che la società cedente IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L. vanta nei confronti nel Comune di Modica in forza del citato contratto di appalto;

5) che il credito oggetto di cessione costituisce somma dovuta dall'Amministrazione dello Stato in forza di contratto ancora in corso siccome il contratto di appalto stipulato tra la società cedente e il Comune di Modica il 24 febbraio 2017, sopra citato, ha durata di anni 7 come precisato all'art. 5 del contratto e, pertanto, ai fini della piena efficacia della cessione del suddetto credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è necessario l'intervento e l'adesione espressa del Comune di Modica;

6) che con il presente atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 70, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923 n.

2440 verrà ceduto un credito vantato nei confronti di una sola Amministrazione dello Stato;

7) che al presente atto, non ricorrendone i requisiti soggettivi, non si applica la disciplina prevista dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Date le superiori premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

La società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L., come sopra rappresentata, cede e trasferisce, a titolo di prestazione in luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria originaria descritta al punto 1) della superiore premessa, ai sensi degli artt. 1197 e 1198 cod. civ., alle società SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L., FILGEST S.R.L., T.E.A. SHIPPING S.R.L. e TELERADIO REGIONE S.R.L. che, come sopra rappresentate, al medesimo titolo accettano, il credito pecuniario di complessivi euro 545.219,21 dalla stessa vantato nei confronti del Comune di Modica, nascente dal contratto di appalto sottoscritto il 24 febbraio 2017, indicato al punto 2 della superiore premessa, nelle misure a ciascuna società spettanti e qui di seguito precisate:

-alla società SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L., che accetta, è ceduto il credito di euro 293.876,22 ad estinzione ed in luogo dell'adempimento dell'obbligazione descritta al punto 1 lettera a) della superiore premessa;

-alla società FILGEST S.R.L., che accetta, è ceduto il credito di euro 10.980,00 ad estinzione ed in luogo dell'adempimento dell'obbligazione descritta al punto 1 lettera b) della superiore premessa;

-alla società T.E.A. SHIPPING S.R.L., che accetta, è ceduto il credito di euro 94.979,73 ad estinzione ed in luogo dell'adempimento dell'obbligazione descritta al punto 1 lettera c) della superiore premessa;

-alla società TELERADIO REGIONE S.R.L., che accetta, è ceduto il credito di euro 145.383,26 ad estinzione ed in luogo dell'adempimento dell'obbligazione descritta al punto 1 lettera d) della superiore premessa.

Il Comune di Modica, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, dichiara espressamente di accettare e di prestare piena adesione alle cessioni di credito in oggetto.

Il Comune di Modica, come sopra rappresentato, dichiara inoltre, e le società cessionarie prendono atto, che il pagamento della somma di euro 545.219,21 avverrà in due soluzioni e precisamente: euro 272.609,60 verranno corrisposti entro il 31 gennaio 2020 ed euro 272.609,60 verranno corrisposti entro il 28 febbraio 2020.

ARTICOLO 2

Le presenti cessioni di credito vengono effettuate di comune accordo "pro solvendo", e quindi salvo il buon fine della riscossione dei crediti ceduti.

Le parti pertanto, si danno reciprocamente atto che le obbligazioni originarie in favore delle società creditrici SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L., FILGEST S.R.L., T.E.A. SHIPPING S.R.L. e TELERADIO REGIONE S.R.L. si estingueranno, ai sensi dell'art. 1198 c.c., esclusivamente nel momento della effettiva riscossione da parte di esse del nuovo credito.

Pertanto, ove tale riscossione non fosse possibile tornerà ad essere esigibile il credito originario, ed all'uopo la società cedente prende atto che in caso di insolvenza del Comune di Modica, quale debitore ceduto, essa sarà tenuta a rispondere dell'importo del debito che con la presente cessione si intende estinguere, e relativi accessori; dovrà inoltre corrispondere anche gli interessi, e rimborsare le spese che le società cessionarie abbiano a sopportare per escutere il debitore.

Quanto sopra, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Le parti inoltre prendono atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1198 e 1267, secondo comma, c.c. qualsiasi garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore dipenda da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

Le parti si danno reciprocamente atto che, in forza di quanto sopra pattuito, le presenti cessioni di credito costituiscono una modifica dell'obbligazione originaria, senza comportarne, comunque, novazione.

Pertanto, come sopra precisato, il credito originario diviene inesigibile da parte delle società creditrici, le quali potranno, d'ora in avanti agire esclusivamente per ottenere l'adempimento delle nuove prestazioni.

ARTICOLO 3

La società cedente, come sopra rappresentata, dichiara di rinunciare alla riscossione della somma di euro 545.219,21 di cui alla predetta determinazione del responsabile Settore IX Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Modica, la quale somma potrà essere pertanto pagata direttamente dal Comune di Modica alle società cessionarie, nella misura a ciascuna dovuta, secondo quanto convenuto nel presente atto. Il pagamento in tal modo eseguito si intenderà come se effettuato in favore della società cedente e libererà completamente il Comune di Modica da ogni responsabilità.

ARTICOLO 4

Le parti di comune accordo stabiliscono, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, c.c., il divieto di cessione, anche in misura parziale, del credito oggetto del presente atto.

ARTICOLO 5

Le parti si danno reciprocamente atto che ai fini del pagamento dell'intero credito ceduto è fatta salva comunque la verifica dei requisiti delle società cessionarie alle quali il Comune di Modica pagherà, prevista dal Decreto del Ministero Economia e Finanze 18 gennaio 2018 n. 40 (verifica presso Equitalia, nel caso di pagamenti superiori a euro 5.000,00, della mancanza di inadempienza da parte delle società).

ARTICOLO 6

Per ogni effetto le società eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente atto, le parti dichiarano come competente in via esclusiva il foro determinato ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico della società IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L..

Del presente atto, da me scritto su quattro fogli per pagine sei e parte della settima, ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Viene sottoscritto alle ore